N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di ANCONA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv.

elett.te dom.to inVia Marsala n. 8 60121 Ancona

ATTORE/I

contro

GAS S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. D'ANDREA LUCA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 25 60122 ANCONA

SERVIZI S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. D'ANDREA LUCA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 25 60122 ANCONA

CONVENUTO/I

Premessi gli atti ed i verbali di causa ed il provvedimento del Giudice che ha disposto la trattazione del giudizio, ricorrendone i presupposti di legge, nelle modalità di cui all' art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. 18/20

MOTIVAZIONE

Il sig. , dipendente della società i s.p.a. (già s.p.a.) sino al 30/06/2014 e dal 01/07/2014, in seguito alla cessione del ramo d'azienda relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, di Gas s.r.l., assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.06.1992, inquadrato al livello 5 C.C.N.L. Settore Gas-Acqua, cita in giudizio ., rappresentando di aver svolto dal 01/03/2006 sino all'attualità l'attività di accertatore documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas, chiedendo l'inquadramento al

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

livello 7° del relativo C.C.N.L. (ovvero in via subordinata al livello 6°), in luogo del 5° livello assegnatogli, con la richiesta di condanna anche al versamento delle differenze retributive maturate.

In particolare, chiede, in via principale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'inquadramento nel livello 7 del C.C.N.L. Settore Gas-Acqua vigente dal 9.03.2007 a tutt'oggi e fino all'effettivo e corretto inquadramento contrattuale, nonché il diritto al riconoscimento delle relative differenze retributive maturate e maturande dal livello 5 del C.C.N.L. Settore Gas-Acqua al livello 7, nella misura di euro 59.775,17, per il periodo alle dipendenze di s.p.a. dal 1.03.2006 al 30.06.2014, e di euro 36.842,42, con riguardo al periodo decorrente dal 1.07.2014, ossia da quando il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di Gas s.r.l., o nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In subordine, chiede il riconoscimento del livello 6, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

Si costituiscono in giudizio le società convenute, le quali, asserendo la correttezza dell'inquadramento nel livello 5 rispetto alla mansione svolta dal ricorrente, contestano quanto ex adverso dedotto, eccepiscono la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento del livello superiore e la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive e chiedono, pertanto, il rigetto del presente ricorso.

In via preliminare, si ricorda che, per orientamento giurisprudenziale consolidato (v. da ultimo Cass. S.L. ord. 9414/2018) "Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

Si è anche precisato, tuttavia, che nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass., n. 18943 del 2016)."

Ad ogni modo, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009).

Ciò posto in via generale, appare opportuno, alla luce della peculiarità delle mansioni svolte dal ricorrente, procedere al loro inquadramento normativo, così come desumibile dagli atti prodotti da parte ricorrente.

Ebbene, ai sensi della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (per quanto qui interessa non modificata dalla successiva delibera 40/2014) per "accertamento" si intende "l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità", mentre "accertatore" è "il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento".

L'accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente sulla precisa documentazione elencata nella delibera tra cui una attestazione completa di tutti gli allegati; copia della dichiarazione di conformità; copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro un certo termine prefissato (di solito 60 giorni) e l'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore "quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo".

Secondo la citata delibera "L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, l'installatore dichiari, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento (..)".

Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere, in alternativa, esterni, oppure personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90, ossia la laurea in materia tecnica specifica oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Così inquadrata la funzione a cui era addetto il ricorrente, l'istruttoria ha pure confermato l'ambito della procedura di accertamento. A titolo esemplificativo, si riporta di seguito quanto dichiarato dal teste , collega del ricorrente e anch'egli per un periodo addetto all'attività di accertamento: "*l'attività di accertamento comporta preliminarmente il controllo della presenza dei documenti richiesti e successivamente l'accertamento tecnico vero e proprio, ossia il controllo della rispondenza tra quanto scritto nei documenti presentati dall'idraulico e la normativa vigente [...] può essere richiesta un'integrazione della documentazione in quanto questa può essere non completa o non conforme, ossia o manca un documento o non è stato scritto quanto doveva, per esempio il rimando a una normativa non più vigente o un errore di progettazione dell'impianto. Facevamo anche il calcolo delle perdite di carico servendoci di un programma excel*".

Dunque, diversamente da quanto inizialmente sostenuto dalla difesa delle convenute, le mansioni svolte dal non consistevano nel mero controllo della presenza della documentazione ma anche nel controllo della rispondenza di tale documentazione ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore (v. in particolare le linee guida CIG).

Il teste ha anche precisato che, seppur l'accertamento doveva essere firmato dal dirigente in qualità di accertatore (questo dal settembre 2006 in quanto nei tre mesi precedenti il modulo di accertamento veniva firmato solo dal , v. doc. 12), nei fatti l'intera procedura di accertamento veniva svolta dal stesso e dal (*"Era il dirigente che firmava come accertatore e il figurava come istruttore. I moduli*

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

erano stati così predisposti dall'azienda anche se di fatto l'accertamento lo facevamo noi. Preciso che appena internalizzato il servizio, io e [redacted] *firmavamo come accertatori; poi fu l'ingegnere* [redacted] *a modificare il modulo con la firma del dirigente e così è rimasto fino ad oggi. Prima la firma del dirigente era cartacea e dal gennaio 2015 digitale"*).

Dall'esame dei testimoni escussi in giudizio, è, dunque, emerso che il ricorrente non svolgeva mansioni inerenti alla sola attività istruttoria della procedura di accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza a gas. Il [redacted], piuttosto, si occupava di detta procedura di accertamento fino alla sua conclusione, quest'ultima coincidente con l'apposizione della firma digitale da parte dell'accertatore, da identificarsi formalmente nella persona dell'ingegnere [redacted] prima e dell'ingegnere [redacted] poi.

Peraltro, è anche risultato che, a decorrere dal 2015 e per un paio di anni, il [redacted], avendo a disposizione la smart card del [redacted], si occupava lui stesso anche della firma finale.

Il [redacted] stesso, dipendente di [redacted] dal 1996 e attualmente responsabile operativo dirigente, ha dichiarato di aver messo a disposizione la propria smart card, necessaria per completare la pratica di accertamento: *"Io avevo messo a disposizione la mia smart card all'ufficio di* [redacted]*, che era il responsabile dell'istruttoria poi lui si avvaleva della collaborazione del* [redacted]*, che aveva maggiori competenze informatiche [...] Dopo la transazione le pratiche venivano firmate con la smart card e io intervenivo solo se c'era qualcosa in contrario che bloccava la firma. Questo perché l'accertatore e responsabile ero io".*

Anche il teste di parte ricorrente, [redacted] ha riferito: "*Non so se [*[redacted] *fosse autorizzato. So per certo che usava la smart card dell'ingegnere* [redacted] *per la firma elettronica per gli accertamenti in quanto la vedevo sulla sua scrivania e vedevo che la utilizzava per chiudere la pratica in delibera. Questo qualche volta lo ha fatto in mia presenza in quanto lo sollecitavo per poi prendere appuntamento con il cliente per attivare la fornitura. Io ho visto solo lui lavorare con questa smart card"*. Il teste da ultimo citato esclude che il [redacted] si occupasse dell'apposizione della firma digitale non solo perché non era avvezzo all'informatizzazione, circostanza confermata dallo stesso [redacted], ma anche perché non aveva i requisiti richiesti dalla normativa in materia per svolgere l'attività di accertatore (*"Premetto che il sig.* [redacted] *collaborava con l'ufficio di accertamento documentale ma non aveva i requisiti previsti dalla delibera per svolgere la funzione di accertatore in quanto era geometra. Tuttavia era un esperto del gas in*

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

generale. Premetto altresì che l'ingegnere che prima era consulente esterno ha fatto una formazione specifica in azienda a me e a [redacted] per insegnarci le procedure di accertamento").

Quanto all'attività svolta dal [redacted], questa consisteva, come ha dichiarato il [redacted] stesso, in ciò: *"io, in quel periodo, mi occupavo di rinnovamento delle tubature gas nel centro storico al posto della ghisa grigia e degli accertamenti della 40/14. Facevo la verifica cartacea, controllando la presenza di tutta la documentazione, e la verifica che quanto presente in documentazione corrispondesse a realtà e alle norme applicabili senza sopralluoghi sul posto e con esame dei disegni degli idraulici per le opere più semplici e dei progetti per le opere più importanti. Facevo la verifica delle pressioni di carico per gli impianti industriali, che faceva anche il [redacted] da quando l'attività dei tecnici esterni è stata internalizzata in multiservizi. Per gli impianti di caldaia, oltre al rispetto delle norme nazionali, bisognava verificare il rispetto di quelle regionali e comunali in merito al posizionamento dello scarico laterale o a tetto"* (v. verbale d'udienza del 25.02.2020).

Inoltre, il [redacted] premesso di poter riferire solo fino alla data del suo pensionamento, ossia il 31.12.2016, conferma che la smart card del [redacted] era stata messa a disposizione del ricorrente e che aveva visto quest'ultimo utilizzarla (*"confermo che vedevo sulla scrivania del [redacted] la macchinetta e la tesserina per l'apposizione della firma digitale al termine dell'espletazione di una pratica. Vedevo anche che la utilizzava"*).

Ad ogni modo, è anche risultato dall'istruttoria come, di fatto, l'apposizione della firma finale da parte dell'accertatore individuato dall'azienda (ossia l'ing. [redacted] prima e l'ing. [redacted] poi e soprattutto con quest'ultimo) fosse un evento marginale, atteso che, una volta che il tecnico istruttore, ossia il [redacted], verificava la pratica con esito positivo (la c.d. transazione, quando la procedura è diventata informatica), la segreteria tecnica provvedeva sin da subito a programmare l'appuntamento per procedere all'allaccio, sicché la pratica andava avanti ancor prima della firma finale.

Lo stesso teste di parte convenuta [redacted] ha ammesso che: *"L'attivazione avviene dopo la transazione e la firma è un aspetto marginale. Prima dell'informatizzazione, era invece necessaria la firma. Faccio fatica a ricordare anzi sicuramente era così"*.

Il teste [redacted] ha pure riferito che *"non appena l'accertamento documentale è positivo, è possibile prendere appuntamento per attivare la fornitura" (..); "Si può prendere l'appuntamento con il cliente finale per evitare che la pratica venga annullata dal sistema decorsi due gg dal termine dell'accertamento positivo. Tale appuntamento viene preso*

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

dalla società di vendita, dalla segreteria tecnica o dall'accertatore. (..) "Dopo l'accertamento positivo non è possibile per il dirigente modificare l'esito positivo a meno che non venga aperto un cd. Ticket informatico con contestuale comunicazione alla società di vendita di non tener conto del messaggio ricevuto".

Sul punto anche il teste [redacted] ha riferito che: *"Le pratiche venivano portate alla firma del* [redacted] *una volta a settimana. Nel frattempo, la pratica andava comunque avanti con l'installazione e l'attivazione del contatore da parte del personale addetto".*

Per quanto, poi, concerne la complessità della pratica da accertare, è risultato che la maggior parte di queste era riferita ad impianti domestici di portata inferiore ai 35 KW sui quali vi era un controllo più completo. Per quelli, invece, di tipo industriale, sicuramente più complessi, i quali necessitavano della firma di un ingegnere progettista, il controllo dell'accertatore sembra fosse più di tipo formale, in quanto non si poteva entrare nel merito del progetto (v. teste [redacted] *"Confermo che sugli impianti superiori a 50 kW, ossia impianti di un certo spessore come quelli condominiali, c'è un controllo della documentazione ma non si entra nel merito del progetto in quanto è di responsabilità del tecnico redattore. Per gli impianti di portata inferiore, il controllo non è solo formale ma anche tecnico"*; teste [redacted] *"Il controllo che fa la società di distribuzione è essenzialmente un controllo documentale e per gli impianti più semplici non vi è un progetto ma uno schema grafico semplificato per cui se ne occupa direttamente l'installatore mentre per gli impianti più complessi la responsabilità del progetto è assunta dal tecnico progettista abilitato. Nello schema è compreso anche l'indicazione del materiale utilizzato e l'accertatore verifica anche che quest'ultimo sia conforme alla normativa"*; teste [redacted] *"Non si doveva entrare nel merito dei progetti, che servivano solo per particolari casi ossia per impianti superiori ai 35 kW. La maggior parte dei pratiche si riferiva ad abitazioni private e non era richiesto un progetto ma uno schema di impianto redatto dall'idraulico. Si poteva intervenire se nello schema era prevista una dimensione del tubo che non consentiva un passaggio ottimale dei gas, ossia una perdita di carico eccessiva. Si trattava di un controllo amministrativo formale"*; teste [redacted] *"Generalmente i progetti si riferiscono a impianti superiori a 100 chilo calorie e devono essere redatti da un professionista ingegnere. Le opere di rilevanza minore, invece, non necessitano di un progetto ma sono accompagnati da uno schema fatto a mano dall'idraulico che segna il passaggio dell'impianto nella planimetria dell'immobile. Preciso però che alcuni idraulici titolari di ditte più strutturate hanno un apposito*

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

programma". "Quando dico che entravamo nel merito dei progetti, intendo dire che lo facevamo se il progetto non rispettava la normativa di riferimento, ad esempio in merito ai materiali e al numero dei pezzi speciali previsti").

Non si può ritenere, poi, che la deposizione del teste di parte convenuta smentisca quanto riferito dagli altri testi sopra citati, dato che il , non essendosi mai occupato personalmente della procedura di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, si è limitato a riferire di come in teoria tutto ciò dovesse avvenire, non avendo cognizione diretta dell'attività di accertamento e di come questa veniva nei fatti gestita dall'ufficio a ciò preposto (v. verbale d'udienza del 22.10.2019).

Così ricostruite le mansioni svolte dal ricorrente, occorre operare il confronto con le declaratorie contrattuali. In proposito, si può fare riferimento a quelle indicate in ricorso e risultanti dal CCNL del 2007 prodotto in atti, essendo tardiva la contestazione contenuta solo nelle ultime note di replica per trattazione scritta secondo cui tale classificazione sarebbe stata superata da altra successiva, di cui non vi è alcuna traccia in atti.

Ciò posto, pare opportuno riportare, per prima, la declaratoria contrattuale che, con riferimento al livello 5 attribuito dall'azienda, così stabilisce: *"Vi appartiene il personale che: - svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati; - opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; - si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale; - possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi; cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno. ELEMENTI QUALIFICANTI: 1. ATTIVITÀ DI CONCETTO OVVERO OPERATIVE ALTAMENTE SPECIALIZZATE 2. AUTONOMIA OPERATIVA DI TEMPI E METODI INFERIORE ALLA SETTIMANA 3. RESPONSABILITÀ DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE 4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI MEDIAMENTE COMPLESSE 5. ESPERIENZA*

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

ELEVATA SU ASPETTI SPECIALISTICI E SCOLARITÀ A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI SCUOLA PROFESSIONALE CON SUCCESSIVA SPECIALIZZAZIONE PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE COORDINATORE DI SQUADRE OPERATIVE Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori della rete, di manutenzione impianti e/o di officina che, operando anche direttamente, coordina e controlla più squadre. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera, anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza. ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI Lavoratore che coordina il personale addetto alla conduzione e/o manutenzione di impianti, disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio; controlla i lavori sugli impianti, anche di terzi; rileva ed analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio. ADDETTO PROGETTAZIONE RETE Lavoratore che cura le attività di progettazione, di massima ed esecutiva, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione, ivi inclusi i preventivi per allacciamenti particolarmente complessi; per tratti di rete controlla altresì i lavori di personale aziendale e/o esterno, tenendone la contabilità e gestendone le varianti. ADDETTO ESPERTO CONTABILITÀ/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/odi controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti; effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori; fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure. ADDETTO PREVENZIONE/PROTEZIONE RISCHI Lavoratore che cura le attività di controllo e raccolta dei dati per il rispetto della normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi, segnalando i problemi esistenti; segue l'aggiornamento della prescritta documentazione; provvede ad attività di formazione ed addestramento. ADDETTO FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI Lavoratore che coordina il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, garantendone il controllo e la correzione delle anomalie rilevate; verifica le posizioni debitorie ed attiva il recupero dei crediti; effettua analisi e predispone report di tipo finanziario".

Con riferimento al livello 7, rivendicato in via principale dal lavoratore, la declaratoria contrattuale stabilisce, invece, come segue: *"Vi appartiene il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in*

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico; - opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard; - ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; - gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; - possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI: 1. ATTIVITÀ D'INTERPRETAZIONE DI NORME AD AMPIA DISCREZIONALITÀ 2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE DI UN MESE 3. RESPONSABILITÀ DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ PROPOSITIVA 4. INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI COMPLESSE 5. ESPERIENZA COMPLETA DI UNA O PIÙ ATTIVITÀ CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI UNIVERSITÀ ESPERTO VENDITE GRANDI CLIENTI Lavoratore che, in possesso delle necessarie conoscenze aggiornate in materia di tecnologie di utilizzo, in materia tariffaria, ecc., contatta a fini di acquisizione grandi clienti, predispone l'offerta commerciale e garantisce, nel contempo, una consulenza tecnico/ economica sulle possibilità di trasformazione/utilizzo degli impianti".

Con riferimento al livello 6, rivendicato dal ricorrente in via subordinata, il C.C.N.L. applicabile dispone: *"Vi appartiene il personale che: - svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative; - opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date; - ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata; - si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; - possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI: 1. ATTIVITÀ DI INTERPRETAZIONE DI NORME 2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE ALLA SETTIMANA 3. RESPONSABILITÀ*

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

DELL'IMPOSTAZIONE DI RELAZIONI INTERPERSONALI E/O ESTERNE E/O DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI COMPLESSE 5. ESPERIENZA ELEVATA SU PIÙ CAMPI SPECIALISTICI E ISTRUZIONE DI LIVELLO SUPERIORE. PROFILI PROFESSIONALI CAMPIONE TECNICO DISTRIBUZIONE - ASSISTENTE LAVORI Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione, con la responsabilità dell'esecuzione dei lavori, gestendo le risorse affidate; svolge attività di controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne; segue la gestione delle varianti ed i collaudi; avvia le procedure di liquidazione lavori. ADDETTO SVILUPPO CLIENTI Lavoratore che, sulla base delle analisi dei consumi e dei fabbisogni del cliente, tenuto conto dei prezzi di approvvigionamento e vettoriamento, predispone i dati tecnico-economici per la presentazione di offerte a clienti sul libero mercato; effettua altresì analisi di mercato e studi analoghi".

Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta, deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente possa rivendicare il livello 7: sebbene egli possa aver svolto funzioni professionali di contenuto specialistico (mentre va sicuramente esclusa la funzione direttiva di una unità organizzativa importante), tuttavia, manca la prova del possesso di autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo del lavoro, e l'assunzione di responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali della funzione presidiata, atteso che, comunque, al di là della questione del possesso della smart card (peraltro, a quanto sembra, affidata non a lui personalmente ma al Mengaroni, dipendente dell'8 livello), a livello aziendale, la responsabilità dell'accertamento è stata sempre conservata in capo al dirigente. Manca, poi, il principale elemento qualificante costituito dall'attività di interpretazione di norme ad ampia discrezionalità, atteso che l'essenza del lavoro di accertamento comporta non tanto la necessità di interpretazione di norme "aperte" quanto la conoscenza di precisa normativa tecnica. Non risulta, poi, l'esercizio di discrezionalità propositiva e anche la complessità delle informazioni elaborate non ha ricevuto conforto istruttorio, essendo risultato che le pratiche esaminate riguardavano, per lo più, impianti domestici privi di veri e propri progetti ed eseguiti da idraulici.

Il dubbio di inquadramento può, dunque, riguardare esclusivamente il confronto tra il sesto e quinto livello.

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

Pur non mancando agganci anche in relazione al livello superiore, ritiene, tuttavia, questo giudicante che il quinto livello riconosciuto al ricorrente possa ritenersi congruo per le mansioni svolte.

Si tratta, infatti, sicuramente dello svolgimento di mansioni di concetto, tecnico-amministrative, con autonomia operativa ma con margini definiti di discrezionalità (v. precise istruzioni tecniche di cui alle citate linee guida), comportanti l'elaborazione di informazioni di media complessità.

Anche il profilo culturale, dato dal possesso di diploma di grado superiore con specifica esperienza professionale, appare congruo alle mansioni svolte, considerato che per svolgere la mansione di accertatore è sufficiente anche il diploma di istruzione superiore (il ricorrente è perito tecnico) accompagnato da esperienza professionale nel settore di almeno un anno. Il fatto, poi, che il ricorrente abbia fatto formazione nei confronti dei colleghi trova piena rispondenza nel 5 livello.

Il livello 6 non appare, invece, congruo richiedendo un'attività di interpretazione di norme che, come detto, non è propria della procedura di accertamento ove vengono in questione soprattutto norme di tipo tecnico e la verifica dell'adesione dei progetti a queste. Anche l'autonomia di tempi e metodologie non è risultata essere superiore alla settimana, atteso che, almeno con cadenza settimanale il ricorrente doveva passare le pratiche per la firma al proprio superiore.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'impostazione di relazione interpersonali e/o esterne, il ruolo del ricorrente sembra sia stato limitato alle richieste di integrazioni documentali, rigidamente previste dalla procedura amministrativa in questione, laddove, invece, al di fuori di tali binari, egli doveva confrontarsi con il dirigente (v. mail doc. 11 e doc. 27 di parte ricorrente).

Determinante, infine, nel rendere maggiormente aderente il livello 5 è il fatto, tra i profili esemplificativi sia compreso il profilo professionale dell'ADDETTO PROGETTAZIONE RETE. Se, infatti, appartiene al 5 livello il "lavoratore che cura le attività di progettazione, di massima ed esecutiva, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione, ivi inclusi i preventivi per allacciamenti particolarmente complessi" a maggior ragione può inquadrarsi al medesimo livello chi controlla e verifica la realizzazione degli impianti ovvero i progetti o schemi redatti da tecnici, attraverso un mero esame documentale, riguardanti non reti di distribuzione ma impianti domestici o industriali.

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03

Va, poi, per maggior precisione, osservato come, quand'anche si volessero riconoscere, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita, le differenze retributive con il sesto livello, l'operazione non porterebbe un sensibile vantaggio patrimoniale al ricorrente, atteso che, godendo egli di un super minimo, la retribuzione di fatto goduta si avvicina molto a quella tabellare del sesto livello (v. buste paga e conteggio delle differenze retributive effettuato senza tener conto del super minimo che va, invece, assorbito per giurisprudenza consolidata, v. Cass. n. 14689 del 29/08/2012).

In definitiva, il ricorso va dunque respinto.

Considerate le peculiarità dell'organizzazione aziendale come sopra esaminata ed, in particolare, le ambiguità nelle distinzioni dei ruoli, nonché la stessa aspettativa ingenerata nel lavoratore con l'attribuzione formale del ruolo dell'accertatore solo ai massimi livelli aziendali (dirigenti o impiegati dell'8 livello), sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento n. 197/2019 R.G.L., così provvede:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Ancona, 22 giugno 2020

Il Giudice
dott. Arianna Sbano
(atto sottoscritto digitalmente)

Firmato Da: SBANO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 524e29cb9032c2cb4eb22be0c8422f03